



in quanto ritiene che la controversia sulla illegittimità/annullabilità della delibera del c.d.a. di esclusione del consorziato moroso, non possa essere ritenuta inerente un diritto disponibile relativo al rapporto sociale e pertanto compromettibile ad arbitri, configurando la condotta del socio (la morosità per €183.404,18 ossia €14.016,27 verso [REDACTED] €169.387,91 verso [REDACTED] una violazione di una norma posta a tutela dell'interesse collettivo di tutti i soci consorziati.

- Visti gli atti e documenti prodotti dalle parti, in particolare lo [REDACTED] contenente la clausola compromissoria di devoluzione in arbitri della decisione di ogni controversia in ordine alla validità delle delibere del C.d.a.;
- Lette la Memoria della ricorrente e le note scritte depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza del 12.10.2023;
- Ritenuto che la controversia relativa all'impugnazione delle delibere assembleari rientra nella sfera della suddetta clausola, essendo attinenti all'organizzazione dell'ente; a chiarezza sul punto è intervenuta una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, n. 19852 del 20.06.2022: *“La nozione di arbitrabilità e' fissata in negativo dall'articolo 806 ora citato, secondo cui le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro sorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, ma pur sempre “salvo espresso divieto di legge”: il dato normativo e' dunque univoco nell'affermare che tutte le controversie sono arbitrabili, e cioe' che l'arbitrabilità e' la regola mentre la non arbitrabilità costituisce eccezione, eccezione la quale ricorre ove: i) la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili; ii) osti all'arbitrabilità di controversie relative a diritti disponibili una espressa norma proibitiva. [omissis] in applicazione del seguente principio di diritto: “La previsione dell'articolo 817 c.p.c., comma 2, secondo periodo, non preclude l'eccezione e rilevazione della non arbitrabilità della controversia, perche' avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, in sede di impugnazione del lodo per nullità”*. In particolare, la Corte ha precisato che occorre distinguere la natura inderogabile delle norme, che devono essere applicate dagli arbitri per risolvere la controversia, dalla indisponibilità del diritto controverso.
- Ritenuto che le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, relative ai rapporti sociali tra soci e tra soci e la società, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili e ritenuto che non possono formare oggetto di arbitrato le controversie circa violazioni di norma a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, e ritenuto che nel caso di specie, invero, è chiesto l'annullamento della delibera di esclusione del socio che deve essere ritenuta attinente a diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- Ritenuto che, in caso di esclusione del socio, la clausola compromissoria comporta la devoluzione agli arbitri della cognizione della questione conseguente alla delibera di esclusione e non attribuisce ad essi il potere di decidere l'esclusione stessa, quindi, nel caso di specie, stante l'oggetto dell'istanza della società ricorrente, il ricorso è ammissibile e fondato;
- Ritenuta, quindi, la propria competenza e oltre che sussistenti i presupposti di legge ex art. 810 comma IV c.p.c.,

#### NOMINA ARBITRI

- 1) Il Prof. Francesco Barachini di Pisa, che NOMINA anche quale Presidente del Collegio Arbitrale,



- 2) il Dottore Commercialista Maurizio Roventini di Pisa;
- 3) il Dottore Commercialista Pasquale Giovinazzo di Pisa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

**Pisa, 11/1/2024**

Il Presidente  
dott.ssa Eleonora Polidori

